

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

per conto della CITTA' DI SAN MAURO TORINESE



TORINO METROPOLI – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Martiri della Libertà n° 150 – Cap 10099 – P. IVA 01113180010

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SPORTIVI

TEL. 011/822.83.20 - FAX 011/821.63.51 - 011/898.65.79

ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it

protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

- sito www.comune.sanmaurotorinese.to.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento in concessione del

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA "A. Gramsci"

a decorrere dal 1° agosto 2018

CODICE CIG:-----

ART. 1 - Oggetto del Capitolato.

1. Il presente capitolato d'oneri, redatto secondo le norme di legge vigenti in materia, nonché secondo le disposizioni del Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 16/12/2013, e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26 marzo 2018 ad oggetto "Concessione del servizio di gestione della Piscina comunale A. Gramsci di San Mauro Torinese – Indirizzi" e dalla Giunta comunale con deliberazione n. 61 dell'11/04/2018 ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale esistente in San Mauro Torinese, Piazza Gramsci.
2. Il Comune, anche attraverso l'utilizzo degli impianti natatori della Città e l'esercizio fisico, sostiene e favorisce la pratica delle attività sportive, amatoriali e agonistiche, la cura della salute, la promozione dell'agio e dell'aggregazione sociale della cittadinanza.
3. L'impianto in oggetto viene definito, ai fini dell'applicazione delle norme del citato Regolamento Comunale, "impianto avente rilevanza imprenditoriale" in quanto impianto atto a produrre utili di esercizio.
4. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, arredi, impianti di servizio ed impianti tecnologici facenti parte del complesso sportivo come descritti nel successivo articolo 2, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per l'esercizio sia dell'attività natatoria nello spazio piscina che per lo svolgimento di attività ginnica nei locali destinati a palestra / sala fitness.
5. L'impianto viene concesso completamente agibile per le attività praticabili.
6. Il presente capitolato disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione, la quale comprende: l'esercizio ed il funzionamento degli impianti tecnologici a servizio dell'impianto sportivo nel suo complesso, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio concesso in gestione, la gestione e l'organizzazione amministrativa ed economico finanziaria delle attività sportive, l'organizzazione dell'utilizzo del complesso sportivo.
7. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Comune che li eserciterà tramite il servizio preposto.
8. E' vietata la cessione totale o parziale della concessione dell'impianto in oggetto. E' fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione richiedenti una particolare specializzazione tecnico – professionale, previo consenso dell'Amministrazione.

ART. 2 – Descrizione dell'impianto sportivo

1. L'impianto sportivo concesso in gestione è costituito da :

PIANO PRIMO:

- RECEPTION
- PALESTRA n° 1 della superficie di 130 mq.
- PALESTRA n° 2 della superficie di 84 mq.
- PALESTRA n° 3 della superficie do 43,30 mq.
- SPOGLIATOIO COLLETTIVO MASCHILE e servizi igienici;

- SPOGLIATOIO COLLETTIVO FEMMINILE e servizi igienici;
- SPOGLIATOIO ISTRUTTORI MASCHILE
- SPOGLIATOIO ISTRUTTORI MASCHILE
- DEPOSITO PALESTRE

PIANO TERRENO:

- VASCA NATATORIA
- VASCA ACQUATICITA'
- SPOGLIATOIO COLLETTIVO MASCHILE
- SPOGLIATOIO COLLETTIVO FEMMINILE
- SPOGLIATOIO MASCHILE
- SPOGLIATOIO FEMMINILE
- SPOGLIATOIO ISTRUTTORI MASCHILE
- SPOGLIATOIO ISTRUTTORI MASCHILE
- UFFICI DIREZIONALI
- RECEPION
- INFERMERIA
- SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI
- ZONA BAR CON LOCALE CUCINA E SERVIZI IGIENICI
- SERVIZI IGENICI

PIANO INTERRATO:

- VASCHE DI COMPENSO DELLE DUE VASCHE NATATAORIE
- DEPOSITI PRODOTTI TRATTAMENTO ACQUA (ACIDI E CLORO)
- CENTRALE TERMICA

IMPIANTI:

- IMPIANTO DI FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA
- IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA
- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI, DELL'ACQUA E RICIRCOLO
- IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
- IMPIANTO ELETTRICO.
- IMPIANTO IDRICO
- IMPIANTO ANTINTRUSIONE

ARREDI E ATTREZZATURE:

ARREDI BAR

- Armadio frigo n° 1
- Scaffale acciaio inox dispensa n° 1
- Lavandino armadiato n° 1
- Comandi a pedale per lavandino n° 2
- Gruppo sifone per lavandino n° 2
- Lavastoviglie n° 1
- Tavolo armadiato n° 1
- Tavolo da lavoro n° 1
- Vasca in acciaio inox n° 1
- Tavolo armadiato refrigerato n° 1

Armadietti pensili n° 1
Tavolo armadiato con cassetti n° 1
Lavabicchieri cesto tondo n° 1
Fabbricatore di ghiaccio n° 1
Banco bar n° 1
Affettatrice con lama da 300 n° 1
Sedie n° 60
Tavoli completi di base n° 15

DIVISORI IN LAMINATO

Cabine a rotazione 150x150 n° 6
Cabine a rotazione 150x180 n° 2
Elemento di testata cabine n° 2

ARREDI SPOGLIATOI

Panca con portaborse da 1,50 n° 2
Panca con portaborse da 2,00 n° 2
Panchina doppia da 2,00 n° 3
Attaccapanni a muro n° 5
Pareti modulari n° 1

CONTROLLO ACCESSI

Serratura porta con lettore n° 1
Lettore tessere n° 1
Serrature per porte bagni n° 1
Serrature per porte passaggio n° 1
Configurazione sistema controllo n° 1
Tornelli tripode bidirezionali n° 2
Sportelli motorizzati per disabili n° 2
Software per controllo accessi n° 1

OPERE IN ACCIAIO INOX PER PISCINA

Blocchi partenza n° 6
Scalette da 4 gradini n° 4
Scalette da 2 gradini n° 2
Corsie da 25 metri n° 5
Avvolgicorsie n° 1
Tornelli con guida persone n° 2
Set completo di segnalatori falsa partenza n° 1
Grigliato in PVC per fossa n° 1

ARREDI SPOGLIAIOI

Armadietti altezza cm. 60 n° 222

MOBILI PER UFFICIO

Banco reception da 180x105 n° 2
Alveare per banco reception n° 2
Cassettiera su ruote a 3 cassetti n° 2
Modulo contenitore 45x47,5x105 n° 1
Modulo contenitore 90x47,5x105 n° 3
Modulo contenitore su misura n° 1
Top superiore da 45x47,5x2,8 n° 1
Top superiore da 180x47,5x2,8 n° 2

Schienale a vista da 97x45x2 n° 1
Schienale a vista da 97x90x2 n° 2
Serrature per ante cieche n° 5
Porta va e vieni n° 1
Poltrona ergonomica n° 2
Scrivania da 160x80x72 n° 1
Cassettiera su ruote a 3 cassetti n° 1
Modulo contenitore da 35x47,5x105 n° 1
Modulo contenitore da 90x47,5x105 n° 2
Top superiore da 215x47,5x2,8 n° 1
Schienale a vista da 97x35x2 n° 1
Schienale a vista da 97x90x2 n° 2
Serrature Per ante cieche n° 2
Poltrona ergonomica n° 3
Scrivania da 160x80x72 n° 1
Scrivania angolare da 160x160x72 n° 1
Cassettiera su ruote a 3 cassetti n° 3
Modulo contenitore da 90x47,5x144 n° 5
Modulo contenitore da 90x47'5x208 n° 2
Top superiore da 90x47,5x2,4 n° 7
Schienali a vista da 130x90x2 n° 2
Serrature per ante cieche n° 7
Poltrona ergonomica n° 6

ARREDI VARI

Asciugacapelli n° 17
Specchi a muro n° 1
Robot per pulizia vasca n° 1

ATTREZZATURA PALESTRA GRANDE

Life Fitness Classic Upright Bike n° 2
Life Fitness 93T Treadmill n° 3
Cross Trainer 95Xi Lifepulse system Heart n° 2
Pro 2 Series Assis/Chip Dip-Platinum n° 1
Hammer Smith Machine Pit n° 1
Life Fitness Classic Recumbent Bike n° 1
Signature Chest Press pit/roy n° 1
Signature Shoulder Press Pit/roy n° 1
Signature Pull Down Platinum Royal Blue n° 1
Signature Row/Rear Deltoid pit/roy n° 1
Signature Leg Extension pit/roy n° 1
Signature Seated Leg Curl pit/roy n° 1
Signature Seated Leg Press pit/roy n° 1
Signature Torso Rotation pit/roy n° 1
Cable Motion Dual Adjustable Pulley pit n° 1
Signature Arm Curl Bench n° 1
Signature Handle Rack n° 1
Signature Multi-Adj Bench n° 3
Signature OlymPic Fiat Bench n° 1
Signature OlymPic incl Bench n° 1
2-20 Rubber Dumbell Set con Upright Rack n° 1
Hammer Rubber Olympic Grip Disc 5 kg. n° 8

Hammer Rubber Olympic Grip Disc 10 kg. n° 6
Hammer Rubber Olympic Grip Disc 20 kg n° 4
Olympic Training Bar n° 2
Olympic Spring Collar n° 8
Curl Bar n° 1
Signatur Abductor pit/roy n° 1
Signatur Abductor piy/razu n° 1

ATTREZZATURA PALESTRA PICCOLA

Abdominal n° 1
AbdominalCrunch n° 1
Biceps n° 1
Chest Press n° 1
Leg Curl n° 1
Leg Extension n° 1
Pulldown n° 1
Row n° 1
Squat n° 1
Shoulder Press n° 1
Triceps Press n° 1
Panchina con Portaborse n° 12
Attaccapanni a muro n° 8
Panchine semplici da 2 metri n° 3
Panchine semplici da 1 metri n° 2
Panchine con Portaborse n° 8

PICCOLA ATTREZZATURA PER PALESTRA

Step Reebok n° 20
Pesetti da kg. n° 24
Pesetti da kg.2 n° 16
Aerobic mat n° 30
Rep Reebok Set Handle disc n° 20
Espositore rep set n° 1
Corda elastica n° 30
Core board n° 2
Gymball 65 prof n° 1
Gymball 75 prof n° 1

ARREDI AGGIUNTIVI

Fornitura di DPI n° 1
Lettino da visita per infermeria n° 1
Vetrinetta per farmaci n° 1
Paravento a 3 elementi n° 1
Scaletta a 2 gradini n° 1
Armadio sporco/pulito n° 1
Cassetta per pronto soccorso n° 1
Lettino fisso per solarium n° 54
Ombrellone con palo e telo n° 30
Base per ombrellone n° 30
Fotometro portatile n° 1
Armadi libreria n° 4
Cartelli segnaletici interni n° 135

Arredi per reception piano primo n° 1
Panchina con portaborse n° 12
Attaccapanni a muro n° 8

ART. 3 - Durata della concessione. Consegna dell'impianto

1. La gestione avrà inizio dal 1° agosto 2018 ed avrà durata da definirsi in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria e di miglioria che il gestore si impegna a realizzare con l'offerta tecnica presentata in sede di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento comunale citato.
2. E' facoltà dell'affidatario proporre al Comune prima della scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento comunale per la concessione della gestione degli impianti sportivi", il rinnovo della gestione. Qualora l'affidatario non intenda avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto, alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
3. Il servizio di gestione, il quale deve iniziare entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di consegna, non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta appaltatrice un'eventuale proroga temporanea del contratto della durata massima di mesi sei, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di gara.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali ed economiche previste dal contratto in essere. La Ditta è obbligata ad accettare la proroga.
5. E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Comune qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova, l'attività prestata non risultasse, a giudizio motivato del Comune, eseguita in maniera soddisfacente o conforme al presente capitolato.
In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere nel corso delle attività, ed aggiudicare il servizio ad altra ditta, eventualmente individuata attraverso la presente procedura, ove l'offerta di quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni o indennizzi di alcun genere.
6. L'eventuale mancata attivazione parziale o totale della concessione per motivi di forza maggiore riferibili al Comune non dà diritto all'aggiudicatario di richiedere alcun indennizzo o risarcimento ed, altresì, la sospensione temporanea della prestazione per ragioni di forza maggiore o di circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse o necessità.
7. Oltre che per lo spirare del termine finale, e per lo scioglimento della società appaltatrice, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
8. La consegna dell'impianto sportivo avviene in contraddittorio tra le parti sulla base di apposito verbale riportante lo stato di consistenza dell'impianto, gli arredi e le attrezzature facenti parte del patrimonio concesso in gestione.

ART. 4 – Valore della concessione

1. Ai fini della presente procedura di gara il valore della concessione in oggetto è determinato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 167 del D. lgs. 50/2016, in € **7.000,000,00** pari al fatturato totale annuo dichiarato dal concessionario moltiplicato per una durata presunta del contratto stimata convenzionalmente in anni dieci.
Detto importo non varia nell'ipotesi in cui il concessionario utilizzi l'impianto per attività delle proprie squadre o dei propri associati in quanto detto utilizzo non varia la redditività potenziale della struttura.
2. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 8 del Regolamento comunale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, essendo il presente un impianto sportivo avente rilevanza imprenditoriale, la durata della concessione sarà stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che l'affidatario si impegna a realizzare con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.
3. Costituisce elemento di valutazione in sede di gara l'offerta del canone di concessione in rialzo sul prezzo base di Euro **160.000,00 annui , oltre I.V.A.**
4. L'importo di aggiudicazione è impegnativo e vincolante.
5. Il pagamento dovrà avvenire come descritto nel successivo articolo 18.
6. L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero così come specificato all'art. 33.

ART. 5 Modalità per la presentazione dell'offerta, modalità di gara e criteri di aggiudicazione

1. Il presente appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 164 D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto stabilito dal Consiglio del Comune di San Mauro Torinese con deliberazione n. 43 in data 26.3.2018 e dalla Giunta Comunale con deliberazione e n. 61 dell'11/04/2018 mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016, tra soggetti specializzati ed operanti nel settore e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione di **75** punti per la qualità e **25** per il prezzo.
2. Saranno ammessi alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, aventi i requisiti previsti dal D. lgs. 50/2016 e s.m.i. specializzati ed operanti nel settore della gestione di impianti sportivi in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara così come indicato nel Disciplinare allegato, che siano in grado di garantire il servizio richiesto nei termini previsti dal presente capitolato.
3. Sarà possibile l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente a quanto richiesto in sede di gara e ritenuta congrua ed economicamente conveniente per l'Ente.
4. Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in ribasso sul canone di concessione annuo posto a base di gara.
5. Le modalità per la presentazione dell'offerta, per lo svolgimento della gara e i criteri di aggiudicazione sono dettagliati nel Disciplinare di gara cui si rimanda.

ART. 6 - Principi generali del servizio

1. L'attività gestionale dell'impianto natatorio è diretta a soddisfare le esigenze dell'utenza con la massima efficienza e professionalità. A tal fine ed in attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'esercizio gestionale e le attività collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., le parti concordano su quanto previsto nei seguenti articoli.

ART. 7 - Caratteristiche del servizio

1. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
2. E' comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.
3. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

ART. 8 - Modalità di svolgimento del servizio

1. L'impianto natatorio e sportivo dovrà essere gestito e mantenuto garantendo i requisiti igienico - sanitari ed ambientali, le dotazioni di personale, le dotazioni di attrezzature e materiali ed i controlli stabiliti nell'Atto di intesa tra Stato e Regioni del 16/01/2003 avente ad oggetto: "Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio". Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme e disposizioni in materia che potranno essere successivamente emanate a livello nazionale o regionale nel periodo della gestione.

Il direttore responsabile dell'impianto risponde giuridicamente ed amministrativamente dell'ottemperanza alle disposizioni citate ed alle successive che venissero emanate in tali materie.

2. La gestione dovrà essere svolta direttamente dall'appaltatore secondo quanto previsto nel presente capitolato e risultante dal progetto gestionale presentato, con propri mezzi e struttura tecnico - operativa. Tale gestione comporterà pertanto i seguenti oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - a. pagamento canone annuale di concessione;
 - b. pagamento di tutte le utenze (luce, gas, acqua, telefono)
 - c. direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
 - d. personale da adibire alle diverse funzioni inerenti la gestione come specificato nel successivo articolo 31;
 - e. conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti tecnologici (impianto di ventilazione, impianto di riscaldamento e filtrazione dell'acqua della vasca, impianto riscaldamento locali, impianto asciugacapelli);
 - f. il trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia d'impianti natatori pubblici. In particolare il concessionario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dall'Accordo sancito in data 16/01/2003 tra Stato e Regioni avente ad oggetto: "Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio", delle norme tecniche

volontarie che l'Ente nazionale italiano di unificazione ha prodotto relativamente al settore Piscine, delle Leggi della Regione Piemonte 30/2009 e 2/2015;

Il Comune avrà facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore l'esibizione dei controlli di laboratorio, sotto il profilo chimico-batteriologico, delle acque contenute nelle vasche. L'analisi dei campioni dovrà essere effettuata periodicamente dal Concessionario con oneri a proprio carico.

- g. manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
- h. verifiche periodiche di legge su fabbricato, impianti, apparecchiature e ogni dotazione facente parte del patrimonio concesso;
- i. verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo la normativa vigente;
- j. installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza;
- k. pulizia di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale, applicando diligentemente la normativa vigente in materia e con l'osservanza delle ordinanze che l'ente appaltante o altre autorità competenti possono emanare in materia;
- l. sanificazione, disinfezione e pulizia ordinaria e straordinaria sugli immobili, nessuna area esclusa, sui mobili e sulle relative pertinenze. Il concessionario dovrà provvedere alla pulizia giornaliera di tutto l'impianto con l'impiego di ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere (verruche, micosi, ecc.) con appositi disinfettanti. Nei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione devono intendersi inclusi e a carico del concessionario la fornitura costante dei prodotti di consumo e dei materiali d'uso. Il concessionario si impegna ad operare controlli periodici con frequenza tale da garantire il livello di pulizia negli impianti prestabilito;
- m. effettuare le analisi dei parametri fondamentali e tutti gli adempimenti di cui alla normativa concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio nel rispetto di tutte le istruzioni eventualmente impartite dalla competente Autorità Sanitaria ed annotare i dati richiesti su appositi registri giornalieri;
- n. controllare la temperatura di erogazione nelle docce e altri rubinetti e del loro regolare funzionamento;
- o. gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento dell'acqua applicando le disposizioni normative di riferimento;
- p. interventi esterni comprendenti pulizia delle aree pertinenziali e lo sgombero della neve quando necessario e con mezzi adeguati;
- q. la custodia, vigilanza e la conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento sia dei locali che degli ambiti esterni assegnati;
- r. la fornitura dei prodotti di consumo e di manutenzione;
- s. il pagamento della tassa raccolta rifiuti;
- t. la fornitura delle attrezzature e del materiale per la conduzione amministrativa;
- u. stipula delle polizze assicurative;
- v. attivazione di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
- w. acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;

- x. vigilanza ininterrotta sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;
- y. spese per pubblicità e promozione;
- z. spese contrattuali;
- aa. imposte tasse contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione;
- bb. la promozione, gestione ed organizzazione dell'attività sportiva, ricreativa e didattica;
- cc. ogni altro onere inerente la gestione così come descritta nel presente capitolato, se non espressamente escluso.

ART. 9 - Oneri e spese a carico del concedente

1. Restano a carico dell'Amministrazione Comunale, in quanto proprietario dell'immobile, gli interventi di risanamento e di consolidamento della struttura e l'assicurazione incendio del fabbricato.

ART. 10 – Obblighi e responsabilità del concessionario

1. Oltre a quanto già indicato nei precedenti articoli, il concessionario dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, restando pertanto a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle misure necessarie a preservare la sicurezza, la salute e l'incolumità degli utenti, degli spettatori e dei visitatori; dovrà, altresì, adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
2. Il Concessionario esperisce a proprio carico le procedure amministrative per l'acquisizione e mantenimento delle omologazioni per consentire le attività natatorie.
Il Concessionario provvede inoltre al mantenimento di tutte le certificazioni necessarie per la gestione dell'impianto sportivo (agibilità, certificato prevenzione incendi, piano di sicurezza ecc.).
3. Il concessionario dovrà:
 - osservare e far osservare al personale operante nell'impianto tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che potranno essere emanate durante il corso dell'appalto, oltre tutte le norme specificate nel presente Capitolato ed allegati;
 - controllare e vigilare affinché i propri operatori, incaricati per ogni singolo servizio, svolgano i loro compiti nell'osservanza delle norme organizzative relative alla gestione e conduzione dell'impianto;
 - garantire l'utilizzo di personale avente i requisiti minimi indicati dal presente Capitolato ed in numero sufficiente a garantire una perfetta gestione della concessione;
 - applicare nei confronti di tutto il personale dipendente occupato nelle prestazioni di cui al presente capitolato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsti dalla normativa vigente;
 - garantire le funzioni di coordinamento e direzione del servizio come indicato nel successivo art. 31;
 - avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali e che sia in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza richiesti nel presente capitolato e nel rispetto di quanto indicato dal Concedente tali da garantire un elevato livello di prestazioni; dovrà, altresì, garantire che il personale adibito al servizio si trovi in buono stato di salute e non presenti malattie o altre forme patologiche ritenute tali da compromettere la salubrità del servizio;

- provvedere, in caso di assenze degli operatori incaricati del servizio alla relativa sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica;
- provvedere, su richiesta del Comune, alla sostituzione di quegli operatori che non offrano garanzie di capacità e, comunque, siano ritenuti non idonei o adatti allo svolgimento dell'attività, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti del servizio e con tutto il restante personale, scolastico e dell'ufficio.
- vigilare sul buon andamento di ogni aspetto del servizio;
- informare-formare il personale di quanto previsto dal D. Lgs.196/03 e s.m.i. - Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali - e applicarlo per quanto di propria competenza;
- Fornire al Comune, prima dell'inizio della gestione, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro della Ditta appaltatrice dovrà dichiarare di avere adempiuto a tutti gli obblighi che la citata normativa pone a carico del datore di lavoro restando pertanto a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione;
- formare il personale addetto ai servizi sul corretto uso dei dispositivi di protezione nonché sulle norme comportamentali da osservare nella gestione delle emergenze e sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;
- formare il personale addetto nelle norme comportamentali da osservare nella comunicazione con l'utenza;
- informare tempestivamente il competente Ufficio Sport del Comune riguardo ad eventuali reclami presentati e comunque in merito a tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possono impedire il regolare svolgimento;
- predisporre le relazioni sul servizio svolto, come più avanti dettagliato, nonché qualsivoglia altra relazione, riepiloghi, ecc., a richiesta dell'Ente concedente;
- agevolare la richiesta e verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in tutte le fasi procedurali e contrattuali previste;
- dotarsi di materiali tecnicamente efficienti, materiale di consumo, ecc. come specificato nelle varie parti del presente Capitolato conformi alle vigenti norme di legge in materia atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio;
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

4. Il concessionario:

- dovrà possedere copertura assicurativa così come evidenziato nell'articolo 28;
- è responsabile dei danni causati per negligenza, dolo o colpa ai locali in cui ha accesso in forza dell'appalto nonché agli arredi ed alle attrezzature messe a disposizione dal Comune;
- assume qualsiasi responsabilità ed onere di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno arrecato, anche con colpa lieve, nel corso delle attività conseguenti all'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed altresì per i danni occorsi ai minori in custodia, ancorché accidentali e non direttamente causati dal comportamento attivo o omissivo del personale dell'appaltatore. Inoltre risponderà, a pieno titolo, in tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di risarcimento derivanti dell'attività espletata;
- assume qualsiasi responsabilità ed onere derivante dal rapporto con gli operatori destinati al servizio cui il presente appalto è destinato e, comunque, con le persone che esplicano una qualsiasi attività connessa all'aggiudicazione del servizio;
- dovrà essere in grado di presentare tutta la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto;
- dovrà ottemperare a quanto stabilito dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e comunicati dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici;

- in caso di sinistro e senza indugio, dovrà redigere e trasmettere al Comune di San Mauro Torinese apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause, adottando nel contempo gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

ART. 11 - Tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo

1. Tutti i proventi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo spettano al concessionario.
2. Le tariffe per l'esercizio delle principali attività sportive (nuoto libero, acquaticità, acqua gym, corsi standard, fitness, eventuali attività delle associazioni, attività riabilitative per disabili) saranno determinate annualmente dal gestore, sulla base della valutazione economico - finanziaria del progetto di gestione e dell'equilibrio tra proposte tariffarie e di contributo presentate in sede di gara. Tali tariffe non potranno comunque discostarsi di oltre il 20% rispetto a quelle praticate in impianti sportivi con caratteristiche simili esistenti nella provincia di Torino.
3. Il Concessionario è tenuto ad applicare, dichiarandole in sede di gara, agevolazioni tariffarie per cittadini anziani o disabili.
4. Deroghe al sistema tariffario possono essere concordate con l'Ente appaltante. L'applicazione delle agevolazioni di cui al punto che precede non può essere consensualmente esclusa.
5. Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori. A prova dell'avvenuto incasso dei proventi di cui ai commi precedenti, il gestore deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
6. Spettano inoltre al gestore i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all'articolo 22 del presente capitolato.

ART. 12 - Utilizzo dell'impianto sportivo

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali compatibili con la tipologia dell'impianto, salvo espresse esclusioni da concordarsi tra il gestore ed il Comune.
2. L'impianto dovrà essere aperto per le attività sportive dalle ore 8,30 alle ore 22,00 nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 luglio di ogni anno, e dovrà essere tenuto a disposizione, a titolo gratuito, dell'Amministrazione Comunale delle ore 8,30 alle ore 13,00, per massimi tre giorni alla settimana per lo svolgimento di attività natatoria a favore degli alunni delle scuole della Città, incluso il periodo estivo, con la presenza di adeguato numero di istruttori. L'utilizzo gratuito è comprensivo del servizio di assistenza bagnanti e del servizio istruttori (in rapporto di due istruttori per ogni classe; in presenza di alunni disabili è richiesto un ulteriore istruttore per ogni portatore di handicap da garantire mediante personale in possesso del brevetto secondo l'attuale normativa).
3. Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministero della salute 24 aprile 2013, il concessionario conviene con l'Ente concedente che, essendo l'attività natatoria degli alunni delle scuole svolta in orario curriculare ed inserita nei Piani dell'offerta formativa degli Istituti scolastici del territorio, la stessa non è da qualificarsi come attività sportiva non

agonistica ai sensi dell'articolo 3 del Decreto citato e pertanto non è necessario richiedere ed acquisire alcuna certificazione sanitaria di idoneità alla pratica sportiva, ancorché gli insegnanti siano affiancati da istruttori incaricati dal concessionario dell'impianto

4. E' facoltà del gestore chiudere l'impianto nel mese di agosto per le necessarie pulizie ed i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
5. L'accesso all'impianto è disciplinato da un calendario ed un orario di fruizione annuali. Tale calendario dovrà essere esposto nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
6. Il gestore dovrà dotarsi inoltre di apposito regolamento al fine di disciplinare sia le modalità d'utilizzo degli impianti che i rapporti con i sodalizi sportivi.
7. L'ammissione degli utenti è regolata dal regime tariffario stabilito dal concessionario e presentato in sede di gara ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio.
8. Il gestore prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi alle attività da svolgere.
9. I luoghi dell'impianto sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del gestore (aree pertinenziali) sono luoghi aperti al pubblico e, come tali, ad essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.

ART. 13 - Organizzazione delle attività

1. Al fine del conseguimento delle finalità della concessione, il gestore avrà a disposizione l'intero complesso sportivo di proprietà comunale con le relative dotazioni impiantistiche ed aree di pertinenza.
2. Le attività sono organizzate secondo la proposta gestionale presentata dal gestore, che dovrà prevedere la disciplina di tutte le attività praticate nell'impianto, compreso l'uso scolastico e le altre attività di promozione sportiva.
3. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
4. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possano emanare nelle materie indicate.
5. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

ART. 14- Progetti e programmi speciali.

1. L'impianto sportivo è messo a disposizione a titolo gratuito per le attività didattiche e di

promozione sportiva organizzate dal Comune, anche in collaborazione con Enti ed associazioni del territorio, nei giorni ed ore concordate senza pregiudizio per le attività già programmate, per un orario massimo corrispondente a dieci giornate di funzionamento per ogni anno d'esercizio. Il Comune si impegna a richiedere la disponibilità dell'impianto con un preavviso almeno quindici giorni. In caso di uso straordinario può essere richiesto dal gestore un rimborso delle spese effettivamente sostenute.

2. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione dei cittadini e delle cittadine, all'elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
3. Il gestore si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività sportiva dei propri associati e utenti, al soddisfacimento delle esigenze formative/educative, e del tempo libero.

ART. 15 - Beni mobili. Arredi. Inventario

1. L'impianto natatorio viene consegnato completo delle attrezzature necessarie all'avvio dell'attività. Con il verbale di consegna viene redatto tra le parti, l'inventario dei beni mobili ed attrezzature facenti parte del patrimonio comunale concesso.
2. Il registro inventario viene custodito dal concessionario, il quale provvede all'annotazione delle vicende relative ai beni concessi, nonché degli incrementi dovuti a forniture effettuate dal concessionario stesso a norma del presente articolo.
3. Il concessionario, previa comunicazione al Comune può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili ed arredi che risulti utile alla maggiore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del gestore.

ART. 16 - Gestione e manutenzione degli impianti

1. L'affidatario assume la gestione di tutto l'impianto natatorio e sportivo compresi gli impianti tecnologici, e le attrezzature presenti nella struttura.
2. La gestione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, manutenzione preventiva programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero impianto sportivo, secondo il programma presentato dal gestore con il progetto gestionale, le quali dovranno essere riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati, nonché sugli appositi registri previsti dalla vigente normativa sugli impianti natatori. Sono espressamente considerate opere di manutenzione ordinaria tutti gli interventi relativi al mantenimento in esercizio ed efficienza degli impianti e delle attrezzature tramite controlli, verifiche, regolazioni, verniciature, sostituzioni di parti soggette ad usura compresi vetri e corpi illuminanti, oltre alle tinteggiature e verniciature interne; sono considerate straordinarie le tinteggiature e verniciature esterne e la sostituzione integrale di apparecchiature.
3. La gestione comprende inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività annesse all'impianto, comprese le spese per le utenze relative alla gestione di cui al precedente art. 8.
4. Sarà a cura del gestore la volturazione dell'apparecchio telefonico.
5. L'obbligo contrattuale comprende tutte le strutture concesse. In dipendenza di quanto sopra, a

partire dal momento della consegna dell'area e dei fabbricati esistenti, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso ed alla frequentazione relativamente a tutte le pertinenze, graverà sul gestore che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni.

6. Il Comune si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo, atte a verificare l'ottemperanza alla presente disposizione.
7. Nel caso di inadempienze l'Amministrazione si riserva, esperita la diffida di rito, di provvedere in proprio all'esecuzione, addebitandone il costo al gestore, fatta salva l'ulteriore eventuale cessazione anticipata della concessione.
8. Restano a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del soggetto concessionario.
9. Il concessionario, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese al fine di migliorare la fruibilità dell'impianto o acquisire nuove agibilità, modificare la destinazione d'uso di locali facenti parte dell'impianto, apportando le dovute modifiche ed installando nuove attrezzature e/o apparecchiature utili a migliorare l'attività sportiva e la funzionalità dell'impianto. La destinazione d'uso del complesso sportivo nel suo insieme non può essere variata.
10. Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative rispetto a quelle descritte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica; tali opere si intenderanno acquisite, per accessione, in proprietà del Comune di San Mauro Torinese ai sensi dell'art. 934 C.C. senza che competa al gestore alcuna indennità o compenso.

ART. 17 - Rendiconto consuntivo

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il gestore presenta all'Ente concedente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare accompagnato da una dettagliata relazione illustrativa sull'andamento gestionale, sui risultati ottenuti nelle varie attività previste nel programma di gestione e contenente tutti i suggerimenti utili al perseguimento delle finalità di pubblico interesse.
2. Nella relazione devono essere evidenziate le eventuali collaborazioni alla realizzazione delle attività poste in essere da altri soggetti. Dovranno altresì essere evidenziate tutte le altre, eventuali, attività collaterali promosse autonomamente dal gestore nell'ambito della concessione.

ART. 18 – Pagamento canone di concessione

1. Il prezzo di aggiudicazione, pari al canone dovuto dall'aggiudicatario della concessione all'Ente appaltante, oltre IVA, è impegnativo, unico e vincolante per tutta la durata del contratto.
2. Il pagamento del canone annuo di concessione dovrà effettuarsi, mediante bonifico sul conto corrente della Tesoreria Comunale della Città di San Mauro Torinese, specificandone le causale, in quattro rate con scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di

ciascuna annualità di affidamento.

3. Contestualmente sarà verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità, su richiesta della Stazione Appaltante che, per l'appalto in oggetto, è riportato nella prima pagina del presente Capitolato.
5. Si fa, pertanto, richiamo, ponendo all'attenzione, alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed a quanto indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella Determinazione n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010.

ART. 19 - Bilancio economico – finanziario

1. Il concessionario è tenuto a presentare in sede di gara un dettagliato piano economico-finanziario su base annua con piano di sviluppo triennale, con tutte le specifiche voci di entrata e spesa, da cui si evinca l'equilibrio economico della gestione la redditività dell'impianto.
2. La spesa e le relative voci devono essere coerenti con la consistenza del patrimonio concesso in gestione, e con quanto richiesto al gestore dal presente capitolato.

ART. 20 - Risorse necessarie per la gestione e clausola sociale

1. Il progetto di gestione presentato in sede di gara contiene l'indicazione del personale utilizzato per la gestione, con la specificazione del numero degli addetti, la loro qualifica, il loro orario, il loro programma di lavoro ed il tipo di inquadramento contrattuale, il ricorso ad eventuali appalti e consulenze esterne, ipotesi di utilizzo dell'associazionismo nonché la previsione di spesa per ogni tipologia.
2. Il progetto indica, altresì, la previsione dei costi di gestione e manutenzione distinti per ogni tipologia di spesa.
3. Costituisce obbligo del Concessionario l'assunzione del personale già assunto con regolare contratto dal gestore uscente (intendendosi per gestore uscente la Soc. Sportiamo affidataria del servizio fino al 31.7.2018) per tutto il periodo di durata del servizio e compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi di settore.
4. L'impegno del concorrente al reimpiego di personale operante presso l'impianto non avente qualifica di "lavoratore dipendente" costituisce elemento premiale in sede di valutazione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 21 – Cauzione definitiva

1. Al momento della stipulazione del contratto, il concessionario presenterà a favore del Comune, cauzione definitiva pari a € **160.000,00** (centosessantamila/00euro). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
2. Tale cauzione resta vincolata per l'intera durata del contratto a garanzia dell'esatto

adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa concessionaria, ivi compreso il minor canone che il Comune dovesse incassare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all'impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'impresa stessa.

3. Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario.
4. Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.
5. In caso di incameramento parziale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

ART. 22 –Pubblicità

1. Il concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. E fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

ART. 23 -Attività economiche collaterali

1. Nell'ambito del complesso sportivo al gestore è consentito:
 - a) l'esercizio di vendita di articoli sportivi, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio di attività commerciale;
 - b) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport, di corsi di nuoto e di attività agonistiche a pagamento;
 - c) l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande. A tal fine, su richiesta del concessionario, il Comune rilascerà specifica autorizzazione per detta attività.

Si precisa tuttavia che il concessionario è tenuto a riconoscere sino alla scadenza (15.6.2019), subentrando, la validità del contratto di affitto dei locali dell'impianto destinati alla somministrazione di alimenti e bevande già stipulato dal Comune a favore dell'attuale gestore, acquisendone il relativo canone.

2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del gestore, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 24 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. E' vietato il subappalto o la cessione di attività a terzi ad eccezione delle seguenti attività accessorie e complementari:
 - trattamento dell'acqua comprese le analisi di laboratorio;
 - pulizie e minuto mantenimento;
 - manutenzioni civili e degli impianti tecnologici. Nel caso le manutenzioni rientrino nell'ambito dei lavori pubblici i soggetti esecutori dovranno possedere la qualificazione prevista dalla normativa vigente in base all'importo dei lavori medesimi.
3. Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.

ART. 25 - Penalità. Incameramento della cauzione

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a dieci giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
2. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.
3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e €. 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
5. Al Concessionario sarà applicata una penalità fissa di € 2.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo.
7. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

ART. 26 - Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 10 giorni consecutivi;
 - abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
 - applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
 - eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
 - quando la ditta concessionaria subappalti o ceda i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24;
 - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
 - qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa autorizzata;
 - violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
 - violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
 - mancato pagamento di tre trimestralità, anche non continuative, del canone di concessione.
2. La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara.
3. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 27 - Fallimento, successione e cessione della ditta

1. Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.
2. Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.
Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

ART. 28 – Assicurazioni

1. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) che dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione.
3. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
 - l'inclusione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, collaboratori sportivi, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
 - l'inclusione della responsabilità per i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
 - l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute.
4. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore. Il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con il limite minimo di €2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per danni a cose; la polizza dovrà prevedere che gli utenti siano considerati terzi tra di loro.
5. Il Concessionario deve provvedere inoltre a munirsi di polizza assicurativa di incendio rischio locativo primo rischio assoluto con un massimale minimo di € 2.500.000,00=., prevedendo la rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile.
6. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
7. La stipula del contratto di concessione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

ART. 29- Responsabilità

1. Il concessionario sarà comunque responsabile degli eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

2. E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.
3. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

ART. 30- Esecuzione d'ufficio

1. In caso d'interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese del concessionario, ferme restando a carico dello stesso tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

ART. 31 - Organizzazione del personale.

1. La gestione dell'impianto e delle attività, così come descritta nel presente capitolato ed integrata dal progetto - offerta presentato, viene assicurata dal gestore con proprio personale, retribuito e assicurato secondo le norme vigenti.
2. Al fine dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità dell'impianto natatorio il gestore, ai sensi della vigente normativa, assicura la presenza di personale opportunamente specializzato ed in possesso, ove richiesto, delle necessarie abilitazioni per le seguenti funzioni:
 - a) direttore responsabile della piscina, il quale risponde giuridicamente ed amministrativamente della gestione dell'impianto assicurando la permanente reperibilità;
 - b) assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
 - c) istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva per la gestione dei corsi di apprendimento e perfezionamento delle discipline natatorie;
 - d) addetto agli impianti tecnologici, munito dell'apposito patentino così come prescritto dalle norme vigenti;
 - e) addetti alle prestazioni di primo soccorso da assicurarsi con personale all'uopo formato.
3. Il gestore fornisce inoltre il personale per le funzioni amministrative, di biglietteria e di accoglienza.
4. Il gestore per l'esercizio delle attività affidate acquisisce il personale assunto dal gestore uscente, sulla base della normativa contrattuale di riferimento.

ART. 32 - Sicurezza del luogo di lavoro

1. Il Concedente mette a disposizione del gestore attrezzature adeguate all'attività da svolgere, ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
2. Il gestore attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte del proprio personale e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

3. Sono altresì a cura del concessionario le prescritte manutenzioni e verifiche delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza dei componenti edili e strutturali del fabbricato, nonché delle macchine ed impianti al fine di garantire nel tempo la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Il gestore dovrà provvedere alla sorveglianza, ai controlli periodici (registri delle verifiche) ed al mantenimento in efficienza delle misure di protezione antincendio previste dalle normative vigenti e dai futuri aggiornamenti di legge:
 - a. per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita
 - b. per l'estinzione degli incendi

ART. 33 – Documento unico di valutazione di rischi da interferenze e altre disposizioni in materia di sicurezza

1. Si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, che il servizio oggetto del presente capitolato non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, in quanto i locali della Piscina "A. Gramsci" sono adibiti solo a tale scopo e quindi in utilizzo esclusivo del concessionario.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza è pari a zero

2. Si ricorda che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'aggiudicatario è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ed a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.
3. Resta inteso l'impegno delle parti a monitorare il servizio per valutare l'insorgere di eventuali problematiche di interferenze in materia di sicurezza, il cui onere sarà completamente a carico dell'aggiudicatario.

ART. 34 – Privacy e riservatezza

1. Si informa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I dati saranno trattati per le finalità connesse alla gara ed alla successiva stipula e gestione del contratto, fatti salvi i diritti di garanzia dei soggetti interessati.
2. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare, per fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. L'aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza, direttamente o indirettamente anche per il tramite del personale impiegato, in applicazione del D. Lgs.196 del 30.6.2003 e s.m.i., assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.
4. L'Affidatario per eventuali prodotti multimediali o fotografie scattate ai bambini durante le attività e destinate alla diffusione deve avere specifico documento liberatorio da parte dei genitori, o quanto altro previsto dalle normative vigenti in materia.

Le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori per fini personali, destinate quindi esclusivamente ad un ambito familiare o amicale non necessitano di alcun documento liberatorio.

ART. 35 – Obblighi di comportamento

1. Sono pienamente recepite le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, che viene integrato e specificato, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Mauro Torinese (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 16/12/2013 ed esecutivo in data 30/12/2013) e pertanto, ai sensi del disposto dell’art. 2 comma 3 del citato Decreto n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal summenzionato Codice di comportamento, che si intendono estesi ai collaboratori e consulenti dell’Amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto ed incarico ed a qualsiasi titolo, nonché ai consulenti ed ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore della Amministrazione pubblica. Le disposizioni summenzionate si applicano, per quanto compatibili, ai dipendenti degli organismi partecipati ed a tutti i soggetti che svolgono servizi di pubblico interesse per conto dell’Amministrazione.

ART. 36 Progetto gestionale

1. La gestione viene condotta secondo le norme contenute nel presente capitolato, integrate dal progetto gestionale presentato dal gestore, il quale, entra a fare parte ad ogni effetto degli obblighi contrattuali.
2. Il progetto gestionale proposto dovrà essere strutturato secondo le norme del presente titolo.
3. Il progetto gestionale deve contenere il piano di utilizzo dell'impianto ed il programma di sviluppo con l'indicazione delle tipologie delle attività che si intendono realizzare e la specificazione delle relative modalità organizzative (soggetto organizzatore, personale impegnato, occupazione di spazi), calendario e orario, previsione di frequenza. A titolo puramente indicativo si riportano le seguenti tipologie:
 - a) Corsi di acquaticità per bambini da 0 a 3 anni;
 - b) Corsi di ambientamento e propedeutici per i bambini;
 - c) Corsi di avviamento al nuoto per bambini e ragazzi;
 - d) Attività di psicomotricità in acqua;
 - e) Corsi di avviamento e perfezionamento al nuoto;
 - f) Attività di acquaticità, natatorie e di riabilitazione funzionale in acqua, anche per disabili;
 - g) Nuoto libero;
 - h) Altre attività sportive, anche ricreative, compatibili con la vocazione dell'impianto, con particolare attenzione a quelle promozionali ed in grado di influire in modo vantaggioso sull'equilibrio dei costi di gestione. All'appaltatore, competono in ogni caso il coordinamento e le incombenze amministrative sulle iniziative di terzi.
 - i) Iniziative per la promozione dell'associazionismo, ipotesi di progetti connessi alla realtà territoriale ed alla partecipazione della comunità locale.
4. Il progetto gestionale presenta, altresì, il programma delle manutenzioni e pulizie ordinarie e programmate suddiviso nelle diverse voci e tipologie, secondo quanto richiesto nel capitolato.

ART. 37 Riconsegna dell'impianto.

1. Alla scadenza della gestione, il concessionario dovrà restituire la struttura con i relativi impianti ed accessori d'uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Ente appaltante ed il normale logorio d'uso. Eventuali danni documentati che fossero stati arrecati nel corso della gestione agli impianti ed attrezzature rimarranno a carico del gestore e saranno a questi addebitati.
2. La riconsegna verrà attuata previo verbale stilato dal Comune in contraddittorio con il gestore.
3. Alla conclusione del presente contratto, qualora la gestione del servizio venisse affidata in base ad appalto a Ditta diversa dalla contraente, quest'ultima si impegna a fornire gratuitamente l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

ART. 38 Spese contrattuali

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione di quelle che, per legge, competono all'Amministrazione appaltante

ART. 39 Controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra l'Amministrazione comunale e il Concessionario. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, la decisione verrà demandata all'Autorità Giudiziaria e il foro competente sarà quello di Ivrea.